

LEGISLAZIONE INCENTIVANTE

Percorso informativo – Scheda di sintesi –

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

anno 2021

Istituzione Dipartimento l'Informazione e l'Editoria

Riferimento

Art. 57-bis, DL n. 50/2017; DPCM n. 90/2018; Art. 98, comma 1, DL n. 18/2020; Art. 186, DL n. 34/2020 e Art.1, comma 608, Legge n. 178/2020. Aggiornamento con Decreto-legge Sostegni Bis (articolo 67, commi 10 del DL 73/2021),

Finalità

Favorire gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali

Plafond 90 milioni di euro di cui:

- 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,
- 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Beneficiari

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Periodo di applicazione

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Spese Ammissibili

Per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente:

- su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati **su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione**, su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione



Agevolazione

Credito d'imposta **pari al 50%** degli investimenti effettuati. (nei limiti individuali fissati per gli aiuti "de minimis" di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014)

Modalità di fruizione

Il credito d'imposta deve essere riportato nella **dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.**

Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno successivo al sostenimento dei costi esclusivamente in compensazione (entrate/fisconline) **successivamente alla pubblicazione del provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.**

Documentazione

È necessario **predisporre domanda di prenotazione** da trasmettere telematicamente tramite apposito software dell'agenzia.

- **dal 01.10.2021 al 31.10.2021** comunicazione degli investimenti **effettuati e da effettuare nel 2021.**

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. In ogni caso, è possibile "sostituire" la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Occorre poi confermare le spese candidate e sostenute nell'anno 2021, **predisponendo Dichiarazione di Attestazione e Conferma spese**, da trasmettere sempre telematicamente tramite apposito software dell'agenzia

- dal 1° al 31 gennaio dell'anno 2022 Dichiarazione degli investimenti effettuati nel 2021.

È richiesto anche che l'effettivo sostenimento delle spese venga **Attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni, ovvero da un Revisore legale dei conti.**

Tale certificazione delle spese rilasciata dal soggetto abilitato o dal revisore dei conti, non deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, ma va conservata presso l'impresa richiedente a disposizione per eventuali controlli.

Aggiornamento 02/09/2021

